



COMUNE di PONTE DI LEGNO (Brescia)
SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

n. 14 del 14/05/2026

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.42, comma 4°, Regolamento di Organizzazione Servizi e Uffici
art.20 Regolamento di contabilità)

N.ro _____ del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio.

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia della presente determinazione è affissa all'albo pretorio on line, per quindici
giorni consecutivi dal 15/05/26 al 30/05/26

Dalla residenza comunale, li 15/05/26

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Renato Armanaschi



**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO DELLA CONVENZIONE DI
SEGRETERIA TRA I COMUNI DI PONTE DI LEGNO, TEMU', VEZZA D'OGLIO,
INCUDINE, MONNO E UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA ALTA VALLE
CAMONICA - ANNO 2025.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 26 febbraio 1998 e modificato con deliberazione n. 24 del 28 maggio 2016;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 10/02/2010;

Visto altresì il regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2013;

Richiamata la Deliberazione Consiliare n. 38 del 20/12/2019 con la quale è stata approvata la convenzione quadro per la gestione associate delle funzioni fondamentali;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica n. 10 del 15/01/2026 con il quale è stato conferito al sottoscritto la funzione della posizione organizzativa del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di legno e Temù, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. D) del D.Lgs 267/2000 e degli articoli da 13 a 18 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 nonché degli art. dal 16 al 20 del CCNL del 16/11/2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026 di ricognizione delle condizioni organizzative dei servizi comunali – recepimento degli incarichi di responsabilità conferiti dalla conferenza dei sindaci dell'Unione dei Comuni Alta Vallecamonica;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16/02/2026, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2026/2028;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 02/02/2026 con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2026 e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

Richiamati:

- l'art. 10, comma 1 del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, in vigore dal 25/06/2014, che dispone l'abrogazione del quarto comma dell'art. 41 della Legge 312/1980, il quale prevedeva che "dal 1° gennaio 1979, una quota del provento spettante al Comune o alla Provincia ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della Legge 734/1973, per gli atti di cui ai numeri 1,2,3,4 e 54 della tabella D allegata alla Legge 604/1962, è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento";

- l'articolo 10, comma 2 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, che modificando l'articolo 30, secondo comma, della Legge 734/1973, prevede che "il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia";

- l'articolo 10, comma 2-bis del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014, il quale testualmente prevede "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'art. 30, comma 2 della Legge 734/1973, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla Legge 604/1962 e s.m.i., è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

CONSIDERATO che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti:
- un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui "alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, de/ D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C", e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali;

- un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze

del Giudice del Lavoro, (Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Ritenuto che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che sono state pronunciate dai diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016; orientamento recentemente confermato anche dal Giudice del lavoro di Brescia) che: "La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente... Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica";

Considerato che il Segretario comunale dott. Gregorini Fabio, appartenente alla fascia B, è titolare della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Ponte di Legno, Temù, Vezza d'Oglio, Incudine, Monno nonché dell'Unione dei Comuni Lombarda Alta Valle Camonica, stipulata in data 05/08/2016 con validità di anni 5, rinnovata per ulteriori 5 anni in data 01/09/2021, e che all'interno dei medesimi enti non è prevista la figura del dirigente;

Considerato quindi che, anche al fine della determinazione della quota dei diritti di segreteria spettanti al segretario comunale entro la quota massima del 5° dello stipendio in godimento (articolo 10, comma 2 bis del D.L. 90/2014), l'Ente capofila (Comune di Ponte di Legno) provvede alla determinazione del calcolo dei diritti di spettanza del segretario comunale per l'intera convenzione;

Preso Atto che il dott. Fabio Gregorini, Segretario comunale, alla luce dell'ormai consolidata posizione della giurisprudenza di merito formatasi in materia, ha richiesto che in sede di pagamento dei diritti di rogito introitati dai comuni facenti parte della convenzione, non venga più posta a proprio carico l'IRAP gravante i diritti medesimi, in considerazione della recente interpretazione fornita dalla Corte dei Conti del Veneto con decisione n. 400/2018/PAR;

Ritenuto per quanto sopra, anche al fine di evitare un possibile contenzioso, di disporre la liquidazione dei diritti di rogito introitati nell'anno 2025 al Segretario comunale dott. Fabio Gregorini, nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento precisando che detti diritti ricomprendono l'onere riflesso inerente il contributo ex CPDEL che verrà pertanto scorporato dalla somma introitata in sede di pagamento;

Visto il prospetto (depositato agli atti) redatto dal sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente capofila, relativo alla quantificazione e liquidazione al segretario comunale dei diritti di segreteria relativi all'anno 2024 e dal quale risulta quanto segue:

1. diritti di spettanza del segretario	22.671,32
2. limite 5° della retribuzione	16.112,69
3. importo da erogare al segretario	13.015,10
4. oneri riflessi carico ente (23,80%)	3.097,59
5. imposta Irap (8,50%)	1.106,28
5. Totale a carico dei singoli enti	17.218,98

Richiamati:

- Il D. Lgs n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011;
- Il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "impegno di spesa";

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con l'imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 in data 26/03/2013;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa espresso dal Ragioniere Comunale ai sensi dell'art. 153, comma 5 del T.U.E.L. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di approvare il riparto dei diritti di segreteria riscossi nell'anno 2025 dai Comuni di Ponte di Legno, Temù, Vezza d'Oglio, Incudine, Monno e Unione dei Comuni Lombarda Alta Valle Camonica, riuniti nella convenzione per la gestione della segreteria comunale, depositato agli atti;
- 2) di liquidare al segretario comunale, dott. Gregorini Fabio, la quota dei diritti di segreteria riscossa dai Comuni della Convenzione nell'anno 2025 ed a lui spettanti nella misura ridotta di € 13.015,10 al fine del rispetto del limite del 5° della retribuzione in godimento per lo stesso anno 2025, imputando la spesa come di seguito indicato:

causale	Importo
- riparto diritti segreteria 2025 (Comune di Ponte di Legno)	6.511,09
- riparto diritti segreteria 2025 (altri Comuni)	6.504,01
- somma totale diritti (esclusi gli oneri riflessi)	13.015,10

- 3) di recuperare a carico degli enti convenzionati le somme a loro carico nelle seguenti misure:

ente	diritti	oneri riflessi	Irap	totale
- Comune di Temù	2.474,81	589,00	210,36	3.274,17
- Comune di Vezza d'Oglio	1.582,87	376,72	134,54	2.094,14
- Comune di Incudine	76,33	18,17	6,49	100,98
- Comune di Monno	625,18	148,79	53,14	827,11
- Unione dei Comuni Lombarda A.V.C.	1.744,82	415,27	148,31	2.308,40

- 4) Di attestare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000, che i pagamenti derivanti dal presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
- 5) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi in calce alla presente mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria che, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000 darà esecutività al presente atto determinativo.
- 6) Di precisare che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia – al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.
- 7) Di inviare ai sensi dell'art. 32 della legge 69 del 18/06/2009, scansione della presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet www.pontedilegno.gov.it

Infine per il controllo di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. N. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174,

ATTESTA

La regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.
Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 – comma 8 del T.U.E.L. approvato con D.L. 8/08/2000 n. 267 e al Sindaco.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Renato Armanaschi



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità degli stanziamenti del bilancio e l'assunzione del seguente impegno contabile, registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come segue :

Esercizio	Impegno	Importo	Capitolo	Piano Integrato dei Conti
2026	270	17.218,98	1160/0	01.02-1.01.01.01.000

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra e con il seguente visto:

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE

è autorizzata l'esecuzione della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs 267/2000

li, 14/05/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Renato Armanaschi

